

CONVENZIONE DI FREQUENZA VOLONTARIA A FINI FORMATIVI

TRA

L'Associazione Rindola Impresa Sociale con sede in Vicenza, Via C. Monteverdi 2/a, P.I. 03875730248 d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentato dal Presidente, nella persona della dott.ssa Arianna Ferrari, nata a San Bonifacio (VR) il 10/12/1975, domiciliata in Via dell'Aeroporto 11, Thiene (VI);

E

I.P.A.B. - Centro Anziani Bussolengo P.IVA 02327970238, con sede legale in Via Paolo Veronese, 9 - 37012 Bussolengo, d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal delegato CdA, dott.ssa Brabara Trazzi,

PREMESSO CHE

- il Soggetto promotore gestisce un Master ECM negli ambiti disciplinari della Psicologia e Neuropsicologia, denominato "Valutazione e Riabilitazione neuropsicologica delle demenze: approccio integrato neuropsicologia e psicologia interazionista";
- il suddetto Master ha una durata di 180 ore e prevede lo svolgimento di 80 ore di tirocinio formativo presso strutture pubbliche o private che operano negli ambiti disciplinari relativi all'oggetto del Master;
- il Soggetto promotore è interessato a stipulare Convenzioni con Enti pubblici e privati che operano nei suddetti ambiti disciplinari per permettere lo svolgimento di frequenze volontarie ai propri allievi;
- che il Soggetto promotore intende agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- che il Soggetto ospitante svolge attività cliniche e riabilitative nell'ambito dell'area disciplinare sanitaria con proprio personale specializzato ed è disponibile a stipulare una convenzione con l'Associazione Rindola per lo svolgimento del tirocinio dei suoi allievi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Attivazione del tirocinio

Si stipula una Convenzione tra l'Associazione Rindola Impresa Sociale e I.P.A.B. - Centro Anziani Bussolengo per permettere lo svolgimento di una frequenza volontaria formativa degli allievi dei Master gestiti dall'Associazione Rindola.

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in formazione su proposta del soggetto promotore.

Art. 2 Natura della frequenza

- 1) La frequenza volontaria a fini formativi non costituisce rapporto di lavoro.
- 2) Durante lo svolgimento dell'attività di formazione è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- 3) Per ciascun corsista inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento (allegato) contenente:
 - a) il nominativo del corsista;
 - b) i nominativi del tutore indicato dal Soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento della frequenza volontaria formativa, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - d) le strutture aziendali presso cui si svolge la frequenza volontaria formativa;
 - e) la durata ed il periodo di svolgimento della frequenza volontaria formativa;
 - f) gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e responsabilità civile;
- 4) E' consentita l'interruzione anticipata per giustificati motivi, d'iniziativa del corsista oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore;

Art. 3 Obblighi del corsista

1. Durante lo svolgimento delle frequenze il corsista è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
- comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante;

Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore

1. Il Soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
2. Il Soggetto promotore assicura il corsista contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
3. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.

Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il Soggetto ospitante individua il tutor aziendale il quale cura l'inserimento del corsista nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento delle frequenze, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Il Soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata delle frequenze.
4. Il Soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del corsista.

Art. 6 Trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante.
4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche

Art. 7 Oneri

La presente convenzione non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati.


Vicenza, lì 8 ottobre 2018

Il Soggetto promotore:

Associazione Rindola Impresa Sociale

Il Rappresentante Legale

(Dott.ssa Arianna Ferrari)



Il Soggetto ospitante:

I.P.A.B. - Centro Anziani Bussolengo

Delegata dal CdA

dott.ssa Barbara Trazzi